



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **30**      Data: **27/06/2013**

**OGGETTO:** TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES - SCADENZE RATE DI VERSAMENTO GESTIONE/RISCOSSIONE RATE IN ACCONTO PER L'ANNO 2013.

L'anno **Duemilatredici** nel mese di **Giugno** il giorno **Ventisette**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
FOIETTA FLAVIO	S	VALBONESI DANIELE	S
BOATTINI LUCA	S	RINALDINI MARIALISA	S
LOMBARDI FLEANA	S	BIANDRONNI GIANCARLO	S
NERI LUCIANO	S	SAMPAOLI FRANCO	S
TOSCHI ANGELO	S	CAMPITELLI FLEANA	S
LUNGHERINI PIERO	G	PINI PINO	N
MAMBELLI GIOVANNI	S	MORELLI DOMENICO	N
GUIDI ISABEL	S		
BRAVACCINI MAURIZIO	S	TOTALE PRESENTI 13	

Sono inoltre presenti gli assessori esterni **MICHELACCI FABIO**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUPILLO MARCELLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **FOIETTA FLAVIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **MAMBELLI GIOVANNI, NERI LUCIANO, BIANDRONNI GIANCARLO**.

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

### PREMESSO CHE :

- Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
- In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Santa Sofia TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell' art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";
- l'art.14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a Luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 co. 2° del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 convertito dalla Legge n.64/2013, ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 co. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"., Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, anche i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU; la norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. L'art. 10 co 2° lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

### Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 co. 2° del Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n.64/2013, coordinate con quanto previsto dall'art. 14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.
- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti per TIA, per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

### Verificata

- l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse e tenuto conto che il Comune ha soppresso il proprio Servizio Tributi a partire dal 01/01/2011, si valuta l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, delle Tariffe e dell'affidamento della gestione TARES per il 2013;

#### Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo al gestore del servizio di riscossione degli altri tributi comunali, vanificherebbe l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative anche sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti rispetto a quelli attuali;
- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;
- HERA SpA ,ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione della TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio ,con le modalità consentite dal DL. n. 35 /2013 convertito dalla Legge n.64/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

#### Ritenuto che:

- in attesa di un assetto definitivo, già annunciato dal Governo, del sistema di prelievo relativo ai tributi comunali; e nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013 , di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 –relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 convertito dalla Legge n.64/2013, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione altresì dell'accordo che regola il pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti;
- di definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero 3 rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA** "acconto", scadenza 31 luglio 2013
- **2^ RATA** "acconto", scadenza 30 Settembre 2013
- **3^ RATA "saldo/conguaglio"**, scadenza entro Dicembre 2013

- di rinviare a successivi atti, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

#### PROPONE

- 1) di approvare, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013, l'indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 –relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 convertito dalla Legge n.64/2013;
- 2) di determinare esclusivamente per l'anno 2013,
  - a) il versamento in numero 3 rate scadenti mesi di :
    - 1^ RATA "acconto", scadenza 31 luglio 2013

- 2^ RATA "acconto", scadenza 30 Settembre 2013
  - 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza entro Dicembre 2013
- da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per TIA1 nel 2012;

b) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio.;

- 3) di determinare l'obbligo in capo ad HERA spa di rimborsare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 gg, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto analitico per singolo contribuente relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore, del corrispettivo di servizio rifiuti in tempi il più possibile tempestivi rispetto agli incassi del tributo;
- 5) di rinviare a successivi atti, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;
- 6) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune ai sensi di quanto previsto all'art. 10 comma 2 lettera a) del D.L. 35/2013

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla *regolarità tecnica ed amministrativa*, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12), (allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso);

Sentita la discussione il cui verbale è allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in via amministrativa;

#### **Esce il Cons. Rinaldini – Presenti n. 12 consiglieri**

Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

CON VOTI espressi in forma palese:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Biandronni, Campitelli, Sampaoli)

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

CON VOTI espressi in forma palese

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Biandronni, Campitelli, Sampaoli)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
**F.to FOIETTA FLAVIO**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to PUPILLO MARCELLO**

---

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **28/06/2013**

Il Segretario Comunale  
PUPILLO MARCELLO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ([www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it)) per gg.15 consecutivi a far data dal **28/06/2013**

Lì **28/06/2013**

Il Segretario Comunale  
F.to PUPILLO MARCELLO

---

#### **La presente deliberazione:**

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale  
PUPILLO MARCELLO